



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, María Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Michela Miraglia, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Pier Paolo Paulesu, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Nicola Recchia, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE	Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive	1
<i>ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL</i>	<i>Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias</i>	
<i>INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS</i>	<i>International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks</i>	
	Antonio Gullo, Vincenzo Militello	
	Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa	5
	<i>El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena</i>	
	<i>The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion</i>	
	Alice Angelini	
	La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale	27
	<i>La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional</i>	
	<i>The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court</i>	
	Giorgio Ardizzone	
	La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali	42
	<i>La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales</i>	
	<i>The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights</i>	
	Alessandra Calcò Labruzzo	
	La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale	52
	<i>La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional</i>	
	<i>The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law</i>	
	Adriana Ciccolo	

Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale <i>Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional</i> <i>Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court</i> Francesco Dean, Maria Elena Santucci	66
Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI <i>Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los procesos penales frente a la CPI</i> <i>Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings</i> Alessandro Malacarne	76
Le decisioni su jurisdiction e admissibility of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione <i>Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal</i> <i>Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms</i> Filippo Marchetti	96
L'inserimento del crimine di affamamento (starvation) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi <i>La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis</i> <i>The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios</i> Riccardo Orlandi	112
La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto? <i>La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?</i> <i>The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?</i> Andrea Perruccio	131

Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale 142

¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal

The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri

La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente 160

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN...

FOCUS ON...

Contestazione e prova della responsabilità dell'ente. Considerazioni sul progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia 175

Imputación y prueba de la responsabilidad de la sociedad. Reflexiones sobre el Proyecto de reforma del Decreto Legislativo 231/2001 elaborado por la Mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia

Allegation and Proof of the Corporate Liability. Reflections on the Project of Reform of Legislative Decree 231/2001 Drafted by the Technical Working Group Established by the Ministry of Justice
Gaia Caneschi

Le proposte di modifica dell'art. 609 bis c.p. tra "consenso affermativo" e riconoscibilità del dissenso: una riforma ancora in itinere 189

Las propuestas de modificación del art. 609 bis del código penal italiano entre el "consentimiento afirmativo" y la reconocibilidad del disenso: una reforma todavía en curso
The Proposed Amendments to Art. 609 Bis of the Italian Criminal Code Between "Affirmative Consent" and the Recognizability of Dissent: A Reform Still in Progress
Dario Guidi

Magherini c. Italia: individuale e collettivo nella responsabilità per uso letale di forza pubblica 205

Magherini c. Italia: responsabilidad individual y colectiva por el uso letal de la fuerza pública

Magherini v. Italy: Individual and Collective Responsibility for the Lethal Use of State Force

Sara Prandi

La tutela penale nell'uso dei chatbots per il supporto psicologico. Il contenuto del dovere di diligenza 224

La tutela penal en el uso de chatbots para el apoyo psicológico:

el contenido del deber de diligencia

Criminal Law Protection in the Use of Chatbots for Psychological Support:

Defining the Standard of Care

Federico Rizzolo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 1 **Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive**
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello
- 5 **Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa**
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini
- 27 **La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale**
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone
- 42 **La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali**
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 52 **La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale**
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo
- 66 **Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale**
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci
- 76 **Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI**
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne
- 96 **Le decisioni su *jurisdiction* e *admissibility of the case* dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione**
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 112 **L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi**
La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi
- 131 **La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?**
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio
- 142 **Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale**
¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal
The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri
- 160 **La *Corporate Restorative Justice* nel prisma delle macro-offese all'ambiente**
La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales
Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

Osservazioni sulla rilevanza dei *social network content* e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinnanzi alla CPI

Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI

Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings

ALESSANDRO MALACARNE

Dottore di ricerca in Procedura penale, Università di Genova
alessandro.malacarne@edu.unige.it

CORTE PENALE INTERNAZIONALE;
PIATTAFORME DIGITALI;
GIUSTO PROCESSO

CORTE PENAL INTERNACIONAL;
PLATAFORMAS DIGITALES;
DEBIDO PROCESO

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT;
DIGITAL PLATFORMS;
FAIR TRIAL

ABSTRACTS

Il contributo esamina il ruolo crescente delle piattaforme digitali e dei *social network content* nel contesto della Corte penale internazionale. L'utilizzo dei contenuti *online* pone questioni relative alla conservazione, al valore probatorio, alla cooperazione con i *provider* e alla tutela dei diritti della difesa.

El estudio examina el creciente papel de las plataformas digitales y de los *social network content* en el marco de la Corte Penal Internacional. El uso de contenidos en línea plantea cuestiones relativas a la conservación y al valor de la prueba digital, a la cooperación con los proveedores y a la protección de los derechos de la defensa.

The paper approaches the growing role of social network content and digital platforms in the context of the International Criminal Court. The use of online information expands investigative opportunities but also raises questions concerning the preservation and evidentiary value of digital material, cooperation with providers, and the protection of the defence rights.

SOMMARIO

1. Modello cooperativo e prove analogiche *vs* piattaforme digitali e prove *social*. – 2. Il riconoscimento a livello istituzionale e giurisprudenziale dei SNP del *social network material*. – 3. *Open source information* e indagini. – 4. Moderazione dei contenuti *online* e dispersione degli elementi di prova. – 5. *Disclosure* ed *equality of arms*. – 6. Ammissione e valutazione della prova. – 7. Conclusioni.

1.

Modello cooperativo e prove analogiche *vs* piattaforme digitali e prove *social*.

È opinione consolidata che l'effettività e l'efficacia del sistema di giustizia penale internazionale, specie sotto il profilo processuale, dipendano in larga misura dal modo in cui i singoli ordinamenti recepiscono e attuano le disposizioni contenute nello Statuto di Roma (St. CPI)¹. In particolare, l'operatività della Corte penale internazionale (CPI) risulta strutturalmente fondata su un "modello cooperativo", nel quale gli Stati conservano un ruolo imprescindibile nella fase delle indagini e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie². Tradizionalmente, il rapporto si è articolato lungo l'asse che oppone, da un lato, la "giurisdizione internazionale" della Corte e, dall'altro, le "giurisdizioni nazionali", in un equilibrio istituzionale complesso, fortemente condizionato da dinamiche politiche e diplomatiche.

Tale impostazione si riflette in modo particolarmente evidente nello svolgimento delle *investigation*³ (e di conseguenza del *trial*) ove il *prosecutor*, in mancanza di cooperazione dello Stato interessato, incontra ostacoli spesso insormontabili nell'accesso alle fonti di prova. A differenza di quanto avviene negli ordinamenti interni, nei quali l'autorità inquirente può accedere direttamente ai luoghi, apprendere documentazione e assumere dichiarazioni testimoniali, il Procuratore è costretto a fare affidamento quasi esclusivo sulla collaborazione dello Stato territorialmente interessato. In mancanza di ciò, l'attività investigativa risulta gravemente compromessa, se non addirittura paralizzata⁴. In questo senso, la *jurisdiction to investigate* appare inscindibilmente connessa alla *jurisdiction to enforce*: senza il concorso attivo degli Stati, il potere di accertamento della Corte rischia di rimanere privo di concreta incidenza.

Siffatto modello presenta un duplice ordine di criticità⁵. Le indagini concernono, nella maggior parte dei casi, contesti caratterizzati da instabilità politica, conflitti armati in corso o appena conclusi, guerre civili e lotte intestine tra fazioni rivali. In tali scenari, l'accesso ai territori è spesso ostacolato da ragioni di sicurezza, dalla mancanza di infrastrutture adeguate o dalla deliberata opposizione delle autorità locali. A queste difficoltà si aggiunge un ulteriore elemento, rappresentato dalla riluttanza dei cittadini che vivono in dette zone a rendere dichiarazioni. Il clima di tensione permanente che caratterizza i contesti di conflitto, unitamente al timore di ritorsioni future, induce spesso le persone informate sui fatti o le stesse vittime a sottrarsi alla collaborazione con l'autorità giudiziaria internazionale, tanto nella fase investigativa quanto in quella dibattimentale. Come è stato efficacemente osservato, nel "processo penale internazionale", così come nei conflitti armati, i testimoni sopportano un rischio personale elevatissimo⁶.

Per lungo tempo, i *deficit* appena evidenziati sono stati considerati un tratto fisiologico – seppur problematico⁷ – della giustizia penale internazionale.

Negli ultimi anni, tuttavia, il quadro ha iniziato a mutare in modo significativo.

Ciò si deve all'emergere di nuovi attori *lato sensu* processuali. Ci si riferisce ai *social network provider* (SNP), soggetti – gestori di piattaforme come *Facebook*, *YouTube* e *Twitter* – che non si limitano a offrire strumenti di comunicazione, ma esercitano un controllo esclusivo su una

¹ Per tutti, MIRAGLIA (2011), *passim*; OOSTERVELD *et al.* (2001), p. 767. Cfr., *amplius*, MELONI (2024).

² AMBOS (1999), p. 1 ss.; KAUL (2016), p. 85 ss.; MANTOVANI DE LIMA e CARVALHO MARTINS LAGE (2023), p. 1308 ss.; e, da ultimo nella dottrina nazionale, BOLOGNARI (2024), p. 2, il quale, peraltro, rileva la «scarsa (se non del tutto assente) cooperazione da parte degli Stati»; PROCACCINO (2025), p. 1.

³ In generale, e per ulteriori riferimenti bibliografici, si rinvia a SCHABAS (2017), pp. 232-282; e, nella letteratura italiana, a BOLOGNARI (2023) e MIRAGLIA (2011), p. 10 ss.

⁴ BOLOGNARI (2024), p. 2; SCHABAS (2016), p. 852.

⁵ COMBS (2018), pp. 223-300; DRENK *et al.* (2024), pp. 21-44.

⁶ HIATT (2016), p. 323. Cfr., *amplius*, SCHOT (2024); THORNE (2023). Si v. anche FRANZIN (2026).

⁷ HARMON (2004), pp. 403-426.

mole immensa di dati generati dagli utenti (cd. *user-generated content*)⁸. In una prospettiva più generale, si può ben dire, in effetti, che i SNP si collocano oggi in una posizione del tutto assimilabile a quella dei “soggetti pubblici statali”: detengono informazioni di rilevanza fondamentale, ne determinano l’accessibilità e possono facilitarne o ostacolarne l’acquisizione ad opera delle autorità nazionali. La dottrina, del resto, ha coniato espressioni come *Facebookistan*,⁹ onde indicare la natura “para-giurisdizionale” di queste comunità digitali¹⁰. Ancora: è stato osservato che alcune piattaforme si comportano in molti casi più come Governi che come imprese private, esercitando un potere comparabile a quello ordinamentale nel controllo del flusso informativo globale¹¹.

I riflessi sul fronte del procedimento innanzi alla CPI sono di non poco momento.

Presto atto della cd. democratizzazione delle informazioni, coloro che vivono in contesti belligeranti hanno progressivamente iniziato a documentare e diffondere le proprie esperienze, incidendo in modo diretto sull’accertamento dei fatti¹². Attraverso la condivisione, anche in tempo reale, di immagini, video, commenti e altri contenuti all’interno delle *web community*, elementi potenzialmente rilevanti sul piano investigativo e probatorio diventano immediatamente accessibili a chiunque, talora nello stesso momento in cui le condotte illecite vengono poste in essere. Tali dati costituiscono una fonte primaria per lo svolgimento delle indagini, in quanto consentono di attenuare – se non superare – quelle criticità strutturali sopra richiamate. Da un lato, la natura digitale elimina la necessità di un accesso fisico ai luoghi, aggirando così gli ostacoli connessi all’insicurezza del territorio e alla mancanza di cooperazione statale; dall’altro, la circolazione *online* riduce significativamente l’esposizione personale dei testimoni, che possono così contribuire all’accertamento dei fatti senza un contatto diretto con l’autorità inquirente¹³. Si va assistendo, dunque, a una trasformazione del tradizionale paradigma investigativo (e di riflesso probatorio): dall’*in-person contact*¹⁴, fondato sulla presenza sul campo e sull’interazione diretta con le fonti, a un modello di *online no-contact investigation*, nel quale l’acquisizione di materiale probatorio avviene prevalentemente attraverso l’analisi e la conservazione di contenuti generati e diffusi in spazi virtuali.

Invero, va considerato che le informazioni presenti nelle piattaforme sono differenti ed eterogenee.

Una prima categoria comprende quelle accessibili a chiunque. In simili ipotesi, il Procuratore può raccogliercle ed esaminarle nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 54, comma 3, lett. a), St. CPI; non viene esercitata coercizione nei confronti del *provider*, né si rende indispensabile, per il solo atto di acquisizione, una richiesta di cooperazione ai sensi della Parte IX dello Statuto. Nondimeno, la pubblicità del dato non esaurisce ogni questione relativa ai diritti fondamentali¹⁵. L’art. 21, comma 3, St. CPI impone che «l’applicazione e l’interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere compatibili con i diritti dell’uomo internazionalmente riconosciuti». La raccolta massiva di profili, relazioni sociali e comunicazioni rese occasionalmente visibili può produrre una rappresentazione assai più intrusiva di quella percepita dal singolo utente al momento della pubblicazione. Il carattere aperto della fonte consente l’accesso, ma non rende irrilevanti la minimizzazione dei dati, la limitazione delle finalità, la protezione delle persone e il successivo regime di *disclosure*.

Diversa – si avrà modo di osservarlo – è la natura giuridica del contenuto che, pur essendo stato in precedenza visibile, sia stato rimosso dall’utente o dalla piattaforma e risulti ancora conservato nei *server* del *provider*. Dal momento in cui non è più accessibile al pubblico, esso cessa di essere materiale *open source*. In questa ipotesi, assume rilievo la distinzione tra *preservation* e *production*: un conto è il *freezing* temporaneo del dato (volto a impedirne la definitiva cancellazione), altro è la consegna all’autorità.

Una terza *species*, infine, comprende dati *ab origine* non pubblici: informazioni relative all’abbonato o alla registrazione dell’*account*, identificativi dell’utente, dati di accesso e di traffico, registri tecnici, messaggi privati, bozze, allegati e contenuti memorizzati nel *cloud*.

⁸ HAMILTON (2018), p. 1 ss.; GEORGE e SCERRI (2007), p. 4 ss.

⁹ CHANDER (2012), p. 1807 ss.

¹⁰ «In a lot of ways Facebook [is] more like a government than a traditional company»: KIRKPATRICK (2010), p. 254.

¹¹ HOLZGRAEFE e OERMANN (2023), p. 220 ss.

¹² HAMILTON (2018), p. 5; PUES (2026), p. 369.

¹³ GILLET (2023), p. 313.

¹⁴ ARONSON (2018), pp. 129-148; HAMILTON (2018), p. 11; HAMILTON (2023), pp. 1512-1513: «traditionally, the collection of war crimes evidence depended on professionals accessing the crime scene to obtain victim and witness testimony and collect physical evidence».

¹⁵ Volendo, *amplius*, MALACARNE (2026), p. 69 ss.

A fronte del quadro sin qui delineato, obiettivo delle pagine a seguire è quello di dare brevemente conto di alcune delle principali problematiche connesse al crescente impiego del *social material* e, più in generale, alla sempre maggiore rilevanza assunta dalle *social networking platform* nell'ambito dell'attività della CPI.

2.

Il riconoscimento a livello istituzionale e giurisprudenziale dei SNP e del *social network material*.

Autorevoli esponenti della dottrina vanno di recente affermando che i contenuti presenti nelle *web community* sono destinati a rivoluzionare la repressione dei crimini internazionali¹⁶. Essi, invero, possono assumere un ruolo significativo non solo nella fase di accertamento, ma anche nel corso delle attività di prevenzione e predizione¹⁷. La possibilità di monitorare flussi informativi provenienti da aree di conflitto consente, infatti, di individuare *pattern* ricorrenti di condotta e di anticipare l'escalation di violenze sistematiche.

Tale affermazione trova effettivamente riscontro a livello istituzionale e giudiziario.

Quanto al primo profilo, è interessante notare come nello *Strategic Plan 2016–2018* dell'Ufficio del Procuratore presso la CPI si riconosceva espressamente come l'impatto delle nuove tecnologie imponesse un adattamento delle strutture e delle metodologie investigative, al fine di tenere conto dell'espansione globale dell'uso di *Internet*, dei dispositivi mobili e dei *social network*¹⁸. Il processo si è successivamente consolidato. La piattaforma *OTPLink* offre oggi un canale sicuro per trasmettere all'Ufficio informazioni e potenziali elementi di prova *ex art. 15 St. CPI*¹⁹, mentre la *Policy on Cyber-Enabled Crimes* del 2025 richiama espressamente la necessità di rafforzare la capacità di identificare, preservare, raccogliere e analizzare *bit*²⁰. La centralità di questa nuova "tipologia probatoria" è stata ulteriormente consolidata nel contesto di recenti conflitti, come quello russo-ucraino²¹. Al riguardo, Europol – constatando il livello senza precedenti di dati *open source* attualmente disponibili in Rete – ha istituito *task force* operative, con la partecipazione anche dell'Italia, per individuare prove di crimini di guerra²². Parallelamente, numerose organizzazioni non governative e gruppi di ricerca²³, talvolta con il supporto di autorità statali²⁴, hanno sviluppato *software* dedicati e promosso programmi di formazione specialistica sull'impiego investigativo delle fonti aperte. In breve: tali iniziative testimoniano come l'uso delle informazioni ricavate dai *social network* non costituisca più una pratica episodica, bensì una componente strutturale delle indagini sui crimini internazionali.

Sotto altra angolatura prospettica, va rilevato come in numerosi procedimenti dinanzi alla CPI le parti abbiano già fatto ricorso a contenuti tratti dalle piattaforme. Essi, tuttavia, devono essere esaminati in rapporto allo *standard* decisorio proprio di ciascuna fase procedimentale²⁵. Ai fini dell'autorizzazione all'apertura di un'indagine *ex art. 15 St. CPI* è sufficiente un «ragionevole fondamento per avviare indagini»; l'emissione del mandato d'arresto richiede, ai sensi dell'art. 58 St. CPI, «motivi ragionevoli di ritenere che tale persona abbia commesso

¹⁶ Mettono in luce questo aspetto, pur con diverse accentuazioni, ARONSON (2018), p. 129; ARONSON (2016), p. 441 ss.; MURRAY *et al.* (2022), p. 554 ss.; FREEMAN (2020); KOENIG (2020), p. 32 ss.; MEHANDRU e KOENIG (2019); HIGGINS (2016), p. 189 ss.; HUBLEY (2022), p. 1001; COSTELLO (2018), p. 269; KOENIG e FREEMAN (2022), p. 1236; STRICK (2024), p. 27 ss.; KUCZYŃSKA (2024), p. 3.

¹⁷ D'ALESSANDRA e SUTHERLAND (2021), p. 15. Cfr. pure IRVING (2019), p. 256 ss.

¹⁸ INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, OFFICE OF THE PROSECUTOR, *Strategic plan 2016 – 2018*, 6 luglio 2015, p. 23.

¹⁹ <https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-announces-launch-advanced-evidence-submission-platform-otplink>.

²⁰ OFFICE OF THE PROSECUTOR, *Policy on Cyber-Enabled Crimes under the Rome Statute*, 2025.

²¹ HOGUE (2023), p. 110; VAN BEEK e RIETJENS (2024), p. 57 ss. e, spec., p. 63 ss.; JOHNSTON (2023); GALPIN (2023), p. 84; GAVRYSH (2025), pp. 107-129; KELLEY (2024), p. 681.

²² Maggiori informazioni in <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-sets-osint-taskforce-to-support-investigations-war-crimes-committed-in-ukraine>. Più in generale, sullo sviluppo di meccanismi di cooperazione tra Unione europea, Stati membri e CPI, v. CAIANIELLO (2022), p. 219 ss.

²³ Cfr., ad es., il *workshop* organizzato con il supporto del *Prosecutor's Training Center of Ukraine*, dell'*Office of the Prosecutor General*, dell'*Office of Kyiv Regional Prosecutor's Office*, della Corte Suprema ucraina, dell'*High Anti-Corruption Court*, dei tribunali distrettuali e del *Defence Skilled Attorneys Group* (<https://www.euam-ukraine.eu/news/osint-tools-in-the-pursuit-of-justice-in-ukraine/>); nonché i corsi offerti: dallo *Human Rights Center at UC Berkeley School of Law* e dall'*Institute of International Criminal Investigations in The Hague* (<https://iici.global/courses/open-source-investigation-advanced/>); e dall'organizzazione *Osint for Ukraine* (<https://www.osintforukraine.com/>). Il fenomeno ha assunto una portata così dirompente che *Wikipedia*, la più grande enciclopedia online, ha persino dedicato una voce specifica all'argomento («*Open-source intelligence in the Russian invasion of Ukraine*»).

²⁴ Si veda, ad es., la *European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine*, una *non-executive mission* promossa dall'Unione europea grazie alla collaborazione con il *Global Legal Action Network (GLAN)*, *Bellingcat* ed *Eurojust*.

²⁵ MIRAGLIA (2003).

un reato di competenza della Corte»; la convalida delle accuse presuppone, a norma dell'art. 61 St. CPI, «motivi sostanziali per ritenere che la persona abbia commesso ciascuno dei reati di cui è accusata»; e la condanna esige che la colpevolezza sia provata «al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo l'art. 66, comma 3 St. CPI. A titolo di esempio, nel caso *Al Mahdi* il materiale audiovisivo diffuso *online* ha contribuito in modo significativo alla ricostruzione dei fatti e alla dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato²⁶. Analogamente, nei procedimenti *Bemba*²⁷ e *Al-Werfalli*²⁸, l'analisi di video e immagini pubblicati *online* ha consentito di corroborare altre evidenze probatorie, rafforzando l'impianto accusatorio²⁹.

3.

Open source information e indagini.

Come noto, la *golden hour* delle investigazioni digitali è temporalmente limitata a causa della volatilità e manipolabilità dei dati informatici, specialmente qualora, come nel caso del *social network material*, questi siano allocati in un ambiente virtuale contraddistinto per la transitorietà delle informazioni ivi contenute, cioè per l'intrinseca capacità di diffondersi nel cyberspazio. Un *post* può essere modificato dall'autore, rimosso dalla piattaforma, oscurato in una determinata area geografica o reso inaccessibile per la cancellazione dell'*account*; il *file* scaricato può perdere metadati, essere ricodificato o separato dai commenti che ne chiarivano il contesto. Dal punto di vista investigativo, pertanto, l'autorità procedente è chiamata a intervenire nel più breve tempo possibile; solo in tal modo possono essere minimizzati i rischi che la prova vada dispersa o sia contaminata. D'altro canto, a meno che il materiale raccolto non sia verificato nelle primissime fasi delle indagini, «*it will potentially be impossible to rely on it at trial*»³⁰.

Nella piena consapevolezza di tali problematiche³¹, l'*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* e l'Università della California hanno redatto nel 2022 un Protocollo sull'utilizzo delle *open source information* nel contesto delle indagini sulle violazioni del diritto penale internazionale³². Le linee guida, più in particolare, individuano i migliori *standards* per condurre ricerche *online*, fornendo indicazioni sulle metodologie e sulle procedure per l'analisi e la conservazione dei dati.

Quasi contestualmente, numerose associazioni in difesa dei diritti umani, in collaborazione con imprese operanti nel settore dell'*hi-tech*, hanno investito ingenti risorse per la creazione di veri e propri «cittadini investigatori digitali»³³, fornendo loro strumentazioni e *guideline* al fine di poter acquisire video e immagini (nonché, i relativi metadati) ed essere in grado di trasmetterli in maniera sicura ai *server* della compagnia³⁴. *EyeWitness to Atrocities*, *Videre Est Credere* e *CameraV* sono solo alcuni esempi di come le nuove tecnologie siano capaci di offrire gratuitamente strumenti in grado di acquisire le prove delle violazioni dei diritti umani in contesti di guerra.

L'esito proficuo di tali progetti è comprovato dall'interesse manifestato dallo stesso Ufficio del Procuratore presso la CPI che, in collaborazione con *Eurojust*, ha pubblicato alcune *Raccomandazioni* per le «organizzazioni della società civile sulla documentazione dei principali delitti internazionali», come i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità³⁵. Le *guideline*, oltre a fornire un inquadramento generale della tematica, sembrano delineare un vero e proprio nuovo *modus investigandi*. Con riferimento, ad esempio, alle operazioni di *videotape*, si suggerisce di «*record the day, time and location (WHEN and WHERE) of the images (with GPS coordinates where possible)*», nonché di configurare il «*device to record as much relevant metadata*

²⁶ Trial Chamber, *Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Final Decision*, 27 settembre 2016.

²⁷ Trial Chamber, *Prosecutor v. Bemba e altri, Decision on Prosecution Requests for Admission of Documentary Evidence*, 16 giugno 2015.

²⁸ Pre-Trial Chamber, *The Prosecutor v. Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli, Warrant of Arrest*, 15 agosto 2017.

²⁹ FREEMAN e VAZQUEZ LLORENTE (2021), p. 179.

³⁰ D'ALESSANDRA e SUTHERLAND (2021), p. 26.

³¹ HAMILTON (2018), p. 14; COHEN (2012), pp. 9-28; HELLWIG (2022), p. 974.

³² OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS e HUMAN RIGHTS CENTER, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY (2022), *Protocol on Digital Open Source Investigations*, reperibile al sito https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf. Per una disamina del protocollo, v. MEHANDRU e KOENIG (2019), pp. 139-144.

³³ Mutuando l'espressione di GREGORY (2015), trad. dell'A.

³⁴ <https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/>.

³⁵ *Documenting international crimes and human rights violations for accountability purposes: Guidelines for civil society organisations*, 21 settembre 2022, al sito <https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-and-eurojust-launch-practical-guidelines-documenting-and-preserving-information>.

*in relation to the captured images as possible*³⁶. Occorre, in particolare, distinguere provenienza, integrità e autenticità. La provenienza riguarda l'origine del contenuto; l'integrità concerne l'assenza di alterazioni dopo l'acquisizione; l'autenticità esprime il giudizio complessivo sulla corrispondenza del reperto al fatto rappresentato. Una corretta catena di custodia dovrebbe documentare il file nativo, l'URL e l'*account* di origine, data e modalità di acquisizione, metadati disponibili, impronte di *hash*, nonché i soggetti che hanno avuto accesso al dato.

Le numerose iniziative delle quali si è dato conto costituiscono un chiaro indice della tendenza, sviluppatasi a livello internazionale, di implementare l'impiego "strumenti privati" di ricerca della prova (*rectius*, gli *smartphone* e le nuove tecnologie dell'informazione) che siano in grado di acquisire e, contestualmente, certificare in tempo reale l'autenticità di un determinato contenuto pubblicamente disponibile in Rete.

L'attenzione che occorre riservare alle modalità di acquisizione del materiale *online*, a ben considerare, è altresì finalizzata alla minimizzazione del rischio di imbattersi in "fonti aperte" volontariamente manomesse, come tali in grado di sviare inconsapevolmente le indagini. Non può dubitarsi del fatto che tra le informazioni acquisibili nei *social network* vi siano anche immagini e video oggetto di falsificazione; anzi, questi "luoghi" costituiscono la sede privilegiata nella quale detta tipologia di inganno può esplicare maggiormente i suoi effetti. Il fenomeno, noto come *deepfake*, rischia seriamente di pregiudicare l'attività di ricerca e raccolta delle prove³⁷, non foss'altro perché, in un contesto come quello in cui è chiamata a operare la CPI, gli interessi politici in gioco e la disponibilità di ingenti risorse finanziarie potrebbero determinare un impiego massiccio di notizie "profondamente false". A fronte di tale quadro, l'auspicio è che la CPI possa intraprendere quel percorso tracciato dai giudici Van den Wyngaert e Morrison nella *separate opinion* resa nel caso *Bemba*: in un'epoca in cui è sempre più difficile distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, «*it is crucial that the judiciary can be relied upon to uphold the highest standards of quality, precision and accuracy [of evidence]*»³⁸.

4. Moderazione dei contenuti *online* e dispersione degli elementi di prova.

Il fenomeno che si va descrivendo solleva ulteriori interrogativi sotto il profilo del controllo e della disponibilità dei contenuti *online*, custoditi e gestiti dai SNP che ne regolano la circolazione attraverso *policy* interne.

In proposito, occorre ricordare che, negli ultimi anni, i SNP hanno progressivamente intensificato le attività di *content screening*, inizialmente affidate a moderatori umani e successivamente delegate, in misura crescente, a sistemi automatizzati basati su sistemi di IA³⁹. Nel contesto dei crimini di guerra e contro l'umanità, questa funzione assume una particolare importanza, giacché consente di evitare che i video e le immagini raffiguranti le più efferate atrocità possano diffondersi in maniera incontrollata sulla Rete⁴⁰. Epperò, alla necessità di garantire che il ciberspazio divenga un luogo più sicuro nel quale ciascuno possa muoversi liberamente si contrappone, sul versante investigativo, l'esigenza di tutelare la libera circo-

³⁶ *Documenting international crimes and human rights violations for accountability purposes*, cit., p. 28.

³⁷ Sui rischi derivanti dalla diffusione di *deepfake* nelle investigazioni per i crimini internazionali, v. HAMILTON (2020), p. 218; KOENIG (2019); D'ALESSANDRA e SUTHERLAND (2021), p. 25; FREEMAN (2019), p. 859. A livello nazionale, v., per un'analisi più generale, QUATTROCOLO (2025).

³⁸ Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Separate Opinion of Judge Van den Wyngaert and Judge Morrison*, 8 giugno 2018, § 5.

³⁹ Dal punto di vista normativo, va ricordato come i SNP siano da tempo stati chiamati dal legislatore europeo a ricoprire il ruolo di vere e proprie "sentinelle digitali", con la precipua funzione di rimuovere tutti quei contenuti illegali presenti nella porzione di web di loro competenza. L'art. 14, comma 1, lett. b), direttiva 2001/31/CE sul commercio elettronico, in particolare, attribuisce indirettamente al prestatore di un «servizio della società dell'informazione» – categoria nella quale rientrano a pieno titolo anche i *social network provider* – la qualifica di «ausiliario delle forze di polizia», imponendo all'*host* di disabilitare l'accesso al pubblico alle *virtual information* di natura illecita. Più di recente, e nella consapevolezza della diffusione di «servizi nuovi e innovativi, quali le reti sociali (cosiddetti *social network*)», il Parlamento europeo ha approvato il 5 luglio 2022 il regolamento sui servizi digitali (*Digital Service Act*), il cui dichiarato obiettivo è, per quel che più interessa, quello di imporre determinati obblighi di diligenza ai «prestatori di servizi intermediari per quanto riguarda il modo in cui dovrebbero contrastare i contenuti illegali, la disinformazione online e altri rischi per la società». Si attribuisce, dunque, agli ISP e, soprattutto, ai SNP, il compito di realizzare attività dirette all'individuazione, identificazione e rimozione/disabilitazione dei contenuti illegali presenti nel *web*.

⁴⁰ Come dimostrano numerosi studi scientifici, la visualizzazione ripetuta di simili contenuti rischia di assuefare la collettività a tali accadimenti, generando così una sorta di «desensibilizzazione sociale». Si vedano, sul punto, ARONSON (2018), p. 129 ss.; ALI (2021), p. 49. Occorre considerare, inoltre, che la mancata rimozione di tali contenuti potrebbe generare una responsabilità per omissione in capo agli stessi ISP: cfr., *amplius*, HAKIM (2020), p. 83 ss.

lazione di quel materiale probatorio utile alla ricostruzione dei fatti. Nella prassi, in effetti, accade frequentemente che i SNP, nell'esercizio di una legittima e condivisibile funzione di "vigilanza virtuale" cancellino (pure involontariamente) elementi di prova essenziali per la persecuzione dei reati⁴¹. Diviene, perciò, imprescindibile disquisire in ordine alle ricadute, a livello processuale, della cd. *content moderation*, ossia l'attività di filtraggio svolta dai fornitori ("trust and safety")⁴².

Invero, la rimozione può intervenire in due momenti distinti. Nel caso della *ex ante moderation*, il materiale viene bloccato prima della sua pubblicazione, rendendolo del tutto non conoscibile. Nel caso della *ex post moderation*, invece, il contenuto viene eliminato dopo essere stato reso pubblico. In tale ipotesi, il problema principale – atteso che frequentemente che il Procuratore non riesce a intervenire prima che esso venga rimosso – non è tanto la sua conoscibilità astratta, quanto la possibilità di acquisirlo direttamente dal *provider* con garanzie di genuinità. Poiché il *bit* è, per sua natura, volatile e facilmente manipolabile⁴³ (soprattutto quando allocato in ambienti virtuali caratterizzati da transitorietà e rapida circolazione delle informazioni) l'accesso diretto ai *server* del *provider* rappresenta spesso l'unica modalità idonea a garantire una legittima apprensione del materiale e a preservarne l'integrità.

Tuttavia, allo stato attuale, il quadro normativo della CPI non contempla disposizioni specificamente rivolte ai gestori, né pone direttamente a loro carico obblighi di conservazione, congelamento o trasmissione all'autorità dei dati rilevanti ai fini di un procedimento penale, compresi quelli successivamente rimossi dagli utenti⁴⁴. La Parte IX dello Statuto costruisce il sistema della cooperazione giudiziaria essenzialmente nei rapporti tra la Corte e gli Stati Parte: l'art. 93 impone a questi ultimi di prestare assistenza, secondo le procedure previste dal rispettivo diritto interno, anche mediante la conservazione e la produzione di documenti e dati. Ne consegue che eventuali obblighi nei confronti del fornitore dei servizi non discendono direttamente dallo Statuto, ma devono essere attivati attraverso l'ordinamento dello Stato competente. Questa struttura emerge chiaramente anche nella prassi. Nei procedimenti *Yekatom e Ngaïssona* e *Al Hassan*, ad esempio, l'acquisizione dei *Facebook record* non è avvenuta mediante un ordine rivolto direttamente dall'Ufficio del Procuratore alla piattaforma, bensì attraverso richieste di assistenza indirizzate alle competenti autorità irlandesi⁴⁵.

Tale meccanismo di acquisizione assume particolare rilievo sotto il diverso profilo dell'autenticazione della prova digitale.

Nel giudizio *Yekatom e Ngaïssona*, la difesa aveva contestato l'affidabilità del materiale proveniente da *Facebook*, sottolineando, tra l'altro, che la Procura non aveva prodotto una testimonianza di un dipendente o rappresentante della piattaforma che illustrasse le modalità di estrazione e generazione dei dati e che, pertanto, non sarebbe stato possibile verificare autonomamente se quanto prodotto in giudizio corrispondesse effettivamente a quello conservato dal *provider*. La Camera, tuttavia, ha respinto tale obiezione, osservando che, in esecuzione delle richieste di assistenza della Procura, le autorità irlandesi avevano acquisito i *bit* presso il gestore, trasmettendoli successivamente all'Ufficio del Procuratore. Nessun motivo vi sarebbe, dunque, per dubitare che le informazioni ricevute dalla Procura corrispondessero a quello ottenuto dalle autorità presso *Facebook*. Ora, pare che la decisione attribuisca alla provenienza del dato da un operatore commerciale una sorta di valore auto-autenticante: la documentazione del percorso *provider*-autorità nazionale-Procura appare sufficiente a superare qualsivoglia contestazione relativa all'integrità del materiale. In altri termini, la continuità della catena di custodia viene ricostruita in via presuntiva attraverso la provenienza istituzionale del dato, senza che risulti indispensabile una verifica indipendente ed esterna delle operazioni compiute⁴⁶.

⁴¹ BANCHIK (2021), p. 1527 ss.; D'ALESSANDRA e SUTHERLAND (2021), p. 23; HAMILTON (2020), p. 213 ss.; FREEMAN (2022), p. 107, secondo la quale «while removing terrorism-related content makes sense from a counterterrorism perspective, it causes problems for war crimes investigators and prosecutors who want to use it as evidence in criminal cases».

⁴² In argomento, cfr., per una panoramica, GILLESPIE (2018).

⁴³ Su tali caratteri, v., per tutti, TONINI (2009), p. 401 ss.

⁴⁴ Cfr., *amplius*, KOENIG *et al.* (2018), p. 1 ss.

⁴⁵ Trial Chamber, *The Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona*, 24 luglio 2025, p. 47-49; Trial Chamber, *The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud*, Decision on Prosecution application submitting 63 open source exhibits into evidence, 15 giugno 2021.

⁴⁶ Una dinamica non dissimile sembra emergere con riguardo alle prove ottenute attraverso sistemi di comunicazione cifrata. Il contenzioso sviluppatosi attorno a *EncroChat* e *Sky ECC* mostra, infatti, come la piena conoscibilità da parte della difesa di ciascun passaggio tecnico attraverso cui il dato è stato acquisito, decrittato, elaborato e successivamente trasmesso non sia necessariamente considerata una condizione della sua utilizzabilità. In Italia, le Sezioni Unite hanno escluso che l'impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura integri, di per sé, una violazione dei diritti fondamentali, richiedendo alla parte interessata specifiche allegazioni dalle quali desumere un concreto rischio di

La soluzione adottata in *Yekatom e Ngaïssona* non appare, peraltro, isolata nel panorama giurisprudenziale. Essa sembra, piuttosto, inserirsi in una linea interpretativa più ampia, nella quale la completezza della ricostruzione della *chain of custody* non viene necessariamente trattata come condizione imprescindibile di autenticazione del *bit*, e quindi della sua spendibilità processuale. Già in *Bemba*, con riguardo a registrazioni, comunicazioni telefoniche e *call data record*, la *Trial Chamber* aveva ritenuto non indispensabile che l'accusa producesse un testimone in grado di descrivere ogni singolo passaggio relativo alla formazione, conservazione e trasmissione del materiale⁴⁷. In *Al Hassan*, analogamente, il dibattito sull'ammissione di *open source data* ha mostrato come l'attenzione della Corte si concentri sulla possibilità di verificare l'origine e l'integrità del contenuto attraverso una pluralità di indicatori, tra cui i metadati e le informazioni relative all'estrazione dalla piattaforma⁴⁸. Ciò conferma una concezione tendenzialmente funzionale dell'autenticazione: non è tanto richiesta la ricostruzione esaustiva di ogni passaggio tecnico, quanto la presenza di elementi sufficienti a consentire al giudice di ritenere che il dato prodotto corrisponda, con ragionevole affidabilità, a quello originariamente acquisito. Nel caso *Ongwen*, tuttavia, sembrano emergere tutti i limiti di tale impostazione⁴⁹. Quando la prova derivi da una sequenza complessa di operazioni (trasmissione, decodificazione, etc.), la Corte ha attribuito maggiore rilievo alla possibilità di ricostruire concretamente il processo di formazione attraverso testimonianze, riscontri e documentazione relativa alle modalità di acquisizione. Ne consegue che l'importanza della catena di custodia varia in relazione al tipo e all'intensità del trattamento cui è stato sottoposto il dato elettronico: quanto maggiori sono le trasformazioni o le forme di mediazione intervenute prima della sua acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria, tanto più forte è l'esigenza di garantire la verificabilità del procedimento attraverso il quale il dato ha assunto la sua configurazione definitiva.

È appena il caso di osservare, peraltro, come siffatto stato dell'arte (*rectius*, l'assenza di un adeguato apparato normativo a livello statutario) risulti in netta controtendenza rispetto a quanto accade in ambito eurounitario, ove sono stati progressivamente introdotti meccanismi di cooperazione che consentono la conservazione e l'acquisizione diretta di prove digitali transfrontaliere presso i fornitori di servizi *online*, come nel caso del cd. regolamento *e-evidence*⁵⁰. Allo stesso modo, il regolamento 2021/784/UE, adottato per contrastare la diffusione di contenuti terroristici *online*, impone ai prestatori di servizi di *hosting* l'obbligo di conservare i contenuti terroristici – unitamente ai relativi metadati – rimossi o resi inaccessibili in esecuzione di un ordine adottato da un'autorità competente designata dallo Stato membro (art. 6). Tra le finalità che giustificano tale obbligo di conservazione, il legislatore europeo richiama espressamente l'esigenza di prevenire, indagare e accertare reati di terrorismo, dimostrando una chiara consapevolezza del valore investigativo e probatorio dei contenuti digitali eliminati dalle piattaforme⁵¹.

Tale lacuna (affatto condivisibile) sembra riconducibile, a ben riflettere, alla persistente impostazione, radicata nel diritto internazionale e successivamente trasfusa anche nel sistema della CPI, secondo cui i soggetti non statali – tra i quali si annoverano anche i SNP – non assumono la qualifica di attori pubblici e, pertanto, restano estranei ai tradizionali circuiti di cooperazione⁵².

A ciò si affianca – in termini critici –, l'atteggiamento frequentemente oppositivo adottato dalle grandi imprese tecnologiche nei confronti delle richieste di *disclosure* provenienti direttamente dagli Stati interessati da conflitti armati. Emblematico, in tal senso, è il caso *Repubblica del Gambia c. Facebook*, nel quale la giurisdizione federale statunitense ha respinto l'istanza dello Stato africano – impegnato in un contenzioso dinanzi alla Corte internazionale

alterazione del dato. In tale prospettiva, l'assenza di piena trasparenza sulla filiera tecnica non determina automaticamente l'esclusione della prova, ma trasferisce la questione sul terreno della sua affidabilità e dell'effettività della contestazione difensiva: sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a MALACARNE (2026), pp. 316 ss. Insomma, non è necessario che la difesa possa "guardare dentro" ogni passaggio della filiera; la provenienza istituzionale del dato, la documentazione disponibile e l'assenza di specifici indici di manipolazione creano una sorta di presunzione di affidabilità.

⁴⁷ Trial Chamber, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al.*, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 19 ottobre 2016, §§ 218-225.

⁴⁸ Trial Chamber, *The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud*, Decision on Prosecution application submitting 63 open source exhibits into evidence, 15 giugno 2021, §§ 4, 14, 17-18.

⁴⁹ Trial Chamber, *The Prosecutor v. Dominic Ongwen*, Trial Judgment, 4 febbraio 2021, §§ 651-658.

⁵⁰ Reg. 2023/1543/UE.

⁵¹ La medesima impostazione è stata recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 24 luglio 2023, n. 107, che ha dato attuazione al regolamento, imponendo ai *provider* – tra gli altri obblighi – quello di conservare i contenuti rimossi o resi inaccessibili a fini di contrasto al terrorismo, in piena coerenza con il dettato dell'art. 6.

⁵² COSTELLO (2018), p. 270.

di Giustizia contro il Myanmar – volta ad ottenere l'accesso a contenuti precedentemente rimossi dalla piattaforma⁵³. In quel frangente, il materiale digitale assumeva un rilievo decisivo ai fini della dimostrazione dell'elemento intenzionale delle violenze perpetrate nei confronti della minoranza Rohingya⁵⁴. La vicenda evidenzia come le multinazionali del *web* dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella decisione se rendere accessibili o meno contenuti pubblici eliminati, con conseguenze significative sul piano dell'accertamento giudiziario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dovrebbe emergere con chiarezza un dato di fondo: l'effettività dell'azione investigativa nel contesto della CPI risulta – e risulterà in misura crescente – condizionata dalla capacità dei soggetti coinvolti, e in particolare dell'Ufficio del Procuratore, di instaurare forme strutturate di cooperazione con i gestori delle piattaforme *social*. In un contesto come quello attuale, non appare più sostenibile un modello di indagine fondato esclusivamente su dinamiche statocentriche. Informazioni di rilievo in termini processuali sono oggi, in larga parte, detenute da attori privati, con i quali diviene imprescindibile un dialogo istituzionale. In tale direzione, d'altro canto, sembra essersi recentemente orientato l'*Office of the Prosecutor*, che nello *Strategic Plan 2023-2025* riconosce espressamente la necessità di sviluppare «*effective operational relationships*» con le «*social media companies*»⁵⁵, valorizzandone la capacità di fornire ingenti volumi di dati utili alle investigazioni⁵⁶. Pure nella già richiamata *Policy on Cyber-Enabled Crimes* adottata dall'*Office of the Prosecutor* nel 2025 si riconosce «*the particular role that the private sector plays in the management and development of cyberspace, and related technologies*» richiede «*to enhance direct cooperation with private corporations on matters relevant to the investigation*»⁵⁷. Nello stesso senso si collocano taluni programmi di ricerca sviluppati a livello internazionale. Merita, in particolare, di essere menzionata la collaborazione avviata nel 2022 dalla *Blavatnik School of Government* dell'Università di Oxford, che coinvolge l'*Oxford Programme on International Peace and Security*, l'*International Bar Association* e l'*UC Berkeley Human Rights*, finalizzata – sulla base delle linee guida elaborate dall'Università di Berkeley⁵⁸ – alla definizione di modelli di cooperazione pubblico-privata idonei a garantire una conservazione efficace delle prove *open source* provenienti dalle piattaforme digitali⁵⁹.

Sul piano normativo, l'art. 54, comma 3, lett. d), St. CPI consente al Procuratore di concludere intese o accordi, non incompatibili con lo Statuto, che siano necessari a facilitare la cooperazione di uno Stato, di un'organizzazione intergovernativa o di una «persona». La formulazione parrebbe sufficientemente ampia da ricomprendere anche «entità private». La disposizione, del resto, è già stata interpretata in dottrina come uno strumento attraverso cui soggetti statali e non statali possono cooperare volontariamente con la Procura, anche oltre gli obblighi previsti dalla Parte IX dello Statuto⁶⁰. A questa base normativa si affianca la lett. f) della medesima disposizione, che consente al *prosecutor* di adottare o chiedere misure necessarie ad assicurare la riservatezza, la protezione delle persone e la conservazione delle prove⁶¹. La volatilità del dato, inoltre, può giustificare un tempestivo coinvolgimento della Camera preliminare. L'art. 56 St. CPI e la *Rule 114* prendono in considerazione l'ipotesi di una «*unique investigative opportunity*», allorché un atto non possa essere ripetuto in seguito o l'informazione rischi di non essere più disponibile. Il paradigma è stato pensato in termini generali, ma potrebbe essere adattato, con le opportune cautele, anche ai contenuti digitali.

⁵³ *Republic of Gambia v. Facebook, Inc.*, 575 F. Supp. 3d 8, 16 (D.D.C. 2021). Il 5 giugno 2020, la Repubblica del Gambia ha presentato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti del Distretto della Columbia una richiesta ai sensi della sezione 1782 del Titolo 28 dello *U.S. Code*, che consente a chiunque vi abbia interesse di adire un tribunale federale per ottenere un ordine di *discovery* al fine di assumere elementi probatori da utilizzare in un processo pendente dinanzi un tribunale straniero o internazionale («*for use in a proceeding in a foreign or international tribunal*»). A commento della pronuncia, v. CIANCI (2022), p. 310 ss.

⁵⁴ V., *amplius*, TAKEMURA (2023).

⁵⁵ <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-08/2023-strategic-plan-otp-v.3.pdf>.

⁵⁶ Riprendendo le parole di BOLOGNARI (2024), p. 14, appare evidente come la conclusione di accordi di tal genere determini una significativa trasformazione del ruolo del *prosecutor*, il quale va assumendo a tutti gli effetti il ruolo «di un soggetto ambivalente, che presenta indubbiamente natura giudiziaria, ma che esercita anche rilevanti poteri "politici"». In questa prospettiva, la sua funzione assume caratteri ibridi, poiché egli non «agisce più solo come organo che svolge una funzione esclusivamente repressiva, ma si atteggia pure alla stregua di un organo di cooperazione giudiziaria e politica» (p. 15). Per le medesime riflessioni, v. pure KUCZYŃSKA (2016), p. 19 ss.

⁵⁷ OFFICE OF THE PROSECUTOR, *Policy on Cyber-Enabled Crimes under the Rome Statute*, cit. § 193.

⁵⁸ HUMAN RIGHTS CENTER. UC BERKELEY SCHOOL OF LAW DIGITAL, *Lockers: Options for Archiving Social Media Evidence of Atrocity Crimes*, 2021.

⁵⁹ <https://www.elac.ox.ac.uk/research/values-and-multilateralism-3/>.

⁶⁰ Per tutti, DE MEESTER (2023), p. 50 e 55-56.

⁶¹ La necessità di preservare utili elementi informativi è ben evidenziata da ulteriori disposizioni, tra cui gli artt. 56, 18, 19: DE MEESTER (2023), p. 56.

Date le peculiarità che caratterizzano le prove in esame e le cautele che devono essere approntate nella fase di raccolta e successiva “elaborazione”, nondimeno, è opportuna la conclusione di accordi specifici con i fornitori di servizi digitali, che potrebbero ispirarsi a quelli già stipulati tra la Corte e talune istituzioni internazionali, come la Banca mondiale⁶². Dette convenzioni dovrebbero disciplinare richieste mirate di conservazione e di divulgazione, regolando almeno: punti di contatto; periodo temporale interessato; categorie di informazioni richieste; procedure d’urgenza; durata e rinnovo della conservazione; ripartizione dei costi e procedure di opposizione-contestazione. L’accordo, invece, non dovrebbe consentire richieste meramente esplorative, imporre forme generali di sorveglianza o attribuire al *provider* il potere di stabilire autonomamente quali elementi siano rilevanti per l’accusa o per la difesa.

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al tema delle *defence investigation*⁶³. La difesa può certamente rivolgersi direttamente al gestore, come può rivolgersi a qualunque altro soggetto privato, chiedendo la conservazione o la consegna volontaria di determinati dati. Una simile richiesta, tuttavia, non ha natura coercitiva e non costituisce esercizio dei poteri previsti dall’art. 54, comma 3, lett. d) o f), St. CPI. Il *provider* rimane libero di non collaborare e, soprattutto, potrebbe essere giuridicamente obbligato a rifiutare la comunicazione dei dati in forza della legislazione nazionale applicabile⁶⁴. Allo stesso modo, non sembra possibile ricavare, mediante un’interpretazione estensiva dell’art. 57 St. CPI, un potere della difesa – o della stessa Corte – di creare unilateralmente obblighi internazionalmente coercibili in capo a un’impresa estranea al procedimento.

Sotto altro – connesso – profilo, sarebbe altresì auspicabile la parallela introduzione di sistemi strutturati di conservazione delle prove relative ai crimini di guerra, specie quelle *open access*, mediante il coinvolgimento diretto dei *provider* o, in alternativa, di organismi internazionali indipendenti. A tali soggetti potrebbe essere affidata, da un lato, la gestione di archivi digitali destinati allo stoccaggio dei dati e, dall’altro, la trasmissione del materiale all’autorità⁶⁵. Si tratterebbe, in sostanza, di istituzionalizzare – attraverso un adeguato fondamento normativo – esperienze già avviate da alcune organizzazioni non governative, impegnate nella creazione di *database* volti a documentare violazioni dei diritti umani a fini di giustizia penale⁶⁶. Una simile soluzione presenterebbe, inoltre, il vantaggio di rafforzare l’effettività del diritto di difesa, garantendo anche a questa l’accesso a un patrimonio informativo adeguato sotto il profilo qualitativo e quantitativo⁶⁷. La parità delle armi esclude che l’infrastruttura sia costruita in modo strutturalmente unilaterale.

5.

Disclosure ed equality of arms.

Quanto da ultimo evidenziato consente di soffermare l’attenzione su un ulteriore aspetto problematico, ossia quello relativo alla cd. *discovery* digitale.

L’ostensibilità del materiale probatorio raccolto dal *prosecutor* nel corso delle indagini si modella diversamente rispetto a quanto previsto nell’ordinamento italiano, trovando la sua prima realizzazione solo in vista della *confirmation hearing*⁶⁸ e limitatamente a quanto necessario per richiedere il rinvio a giudizio. Prima di detta udienza, l’art. 61, comma 3, lett. b), St. CPI impone che la persona sottoposta alle indagini sia informata, con ragionevole anticipo,

⁶² <https://www.icc-cpi.int/fr/news/icc-icc-prosecutor-and-world-bank-vice-presidency-cooperate-investigations>.

⁶³ Come noto, nel sistema della CPI non è formalmente disciplinato un istituto assimilabile alle “indagini difensive” conosciute da alcuni ordinamenti nazionali: sia consentito rinviare a MALACARNE (2026a). Nondimeno, l’esistenza di una funzione in tal senso può essere ricavata dal complesso delle garanzie statutarie e regolamentari, in particolare dal diritto dell’accusato a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della difesa e a ottenere la comparizione e l’esame dei propri testimoni in condizioni di parità rispetto all’accusa, riconosciuto dall’art. 67 St. CPI. A ciò si aggiunge l’art. 21 che impone di interpretare e applicare le fonti della Corte in modo compatibile con i diritti umani internazionalmente riconosciuti. Cfr. GALLANT (2000); KHAN e SHAH (2013); FAIRLIE (2019); MIRAGLIA (2011), pp. 136, 240.

⁶⁴ WEXLER (2021).

⁶⁵ Favorevole alla creazione di una sorta di “*digital locker*” nel quale allocare le informazioni *open access* raccolte è pure WHITE (2024), p. 247.

⁶⁶ Si pensi, ad esempio, al progetto *Syrian Archive* (<https://syrianarchive.org/>), sul quale v. DEUTCH e HABAL (2018), p. 46 ss.; HUBLEY (2022), pp. 1011-1014; DEUTCH e PARA (2020), p. 165 ss. Si veda, ancora, il *Civilian Harm in Ukraine* (<https://ukraine.bellingcat.com/>), ossia il *database* interattivo, creato nel 2022, nel quale sono documentate, con video e immagini, le condotte realizzate nel corso del conflitto russo-ucraino. Più in generale, sui benefici circa la creazione di archivi digitali in questo ambito, v. ARONSON (2017), p. 82 ss.

⁶⁷ DE ARCOS TEJERIZO (2023), pp. 13 e 19.

⁶⁸ Trattasi «di un ibrido, tra udienza preliminare all’italiana e *preliminary hearing* di *common law*», nella quale, in contraddittorio tra le parti, la *pre-trial chamber* è chiamata a decidere se confermare le imputazioni formulate dal *prosecutor*. CAIANIELLO (2010); FANCHIOTTI (2014), p. 131; MIRAGLIA (2007).

delle prove sulle quali il *prosecutor* intende fondare la richiesta di conferma delle accuse, secondo la scansione temporale prevista dalla *Rule 121*⁶⁹. In linea generale, poi, l'art. 67, comma 1, lett. a) e b), St. CPI, cristallizza il diritto dell'indagato di essere informato prontamente e dettagliatamente sulla natura, il motivo e il contenuto delle accuse, in una lingua a lui comprensibile, nonché di avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la sua difesa, salvo che non si tratti di informazioni la cui diffusione potrebbe minare l'efficacia delle indagini o l'incolumità delle fonti dichiarative. Nella prassi, tuttavia, la facoltà di limitare l'accesso alla difesa del materiale probatorio è stata oggetto di un «uso smodato»⁷⁰ e talvolta ingiustificato⁷¹, con significative ripercussioni su concreto esercizio del diritto al contraddittorio.

Ebbene, a fronte di indagini basate sempre più su dati ricavati dai *social media*, non sembra peregrino interrogarsi sull'effettività del «diritto alla *discovery 2.0*», dal momento che la mole di informazioni raccolte potrebbe rendere *de facto* impossibile o, eccessivamente onerosa per la difesa, un'analisi completa delle stesse. Il problema quantitativo non è, invero, del tutto nuovo: anche i procedimenti nazionali di eccezionale complessità possono presentare fascicoli composti da migliaia di atti e documenti analogici.

Nel caso del materiale tratto dai *social network*, tuttavia, la quantità si accompagna a caratteristiche qualitative peculiari. I contenuti possono essere duplicati, modificati o rimossi; la loro intelligibilità può dipendere dai metadati, dalla struttura della piattaforma e dalle relazioni con altri contenuti; la possibilità stessa di individuarli può essere condizionata dagli strumenti di indicizzazione e dai criteri di ricerca impiegati. Ciò implica che l'oggetto della comunicazione non dovrebbe essere identificato, ad esempio, soltanto con l'immagine visibile del singolo *post* o messaggio. Ove rilevanti e disponibili, dovrebbero accompagnarlo gli elementi necessari per collocarlo nel proprio contesto: identificativo del contenuto e dell'*account*, data e fuso orario, allegati, sequenza della conversazione, metadati trasmessi dal *provider*, nonché l'indicazione delle eventuali mutazioni subite durante l'esportazione. Anche la provenienza pubblica del contenuto non rende superflua la comunicazione della copia effettivamente acquisita dall'accusa. La pagina originaria potrebbe essere stata modificata o rimossa, mentre la versione conservata può differire da quella successivamente reperibile mediante il solo collegamento ipertestuale.

È su queste basi che deve essere precisato il concetto di «*disclosure* effettiva».

Una consegna meramente quantitativa può risultare apparente. Riversare alla difesa migliaia di *file* privi di ordine o documenti in formati proprietari soddisfa l'atto materiale della trasmissione, ma può non assicurare le *facilities* richieste dall'art. 67, comma 1, lett. b), St. CPI. E ancora: quando l'accusa abbia impiegato ricerche automatizzate tramite IA, dovrebbero essere conoscibili almeno le *query*, i criteri di inclusione ed esclusione, la versione del *software* o del modello, le soglie applicate e gli interventi umani che hanno inciso sul risultato⁷². Non si tratta di consegnare indiscriminatamente ogni segreto tecnico o di imporre la divulgazione di dati non pertinenti. Si tratta, invece, di conoscere l'algoritmo impiegato per individuare e selezionare il contenuto probatorio così selezionato e di assicurare quanto occorre per contestare il percorso seguito. La sintesi: la difesa non può essere costretta ad accettare come neutra una selezione che soltanto l'avversario è tecnicamente in grado di ricostruire⁷³; la «contestabilità» presuppone la «conoscenza».

In detto contesto, la *disclosure* digitale viene così a saldarsi con l'*equality of arms*.

L'art. 54, comma 1, lett. a), St. CPI obbliga il *prosecutor* a investigare in egual misura le circostanze incriminanti e quelle scagionanti⁷⁴. Tale dovere, per quanto essenziale, non rende superflua la possibilità per il patrocinante di verificare autonomamente il materiale raccolto. Del resto, la giurisprudenza della CPI estende l'operatività della parità delle armi – riconosciuta in numerose fonti sovranazionali⁷⁵ e considerata ormai un pilastro nell'ambito della procedura

⁶⁹ CARNERO ROJO (2023), p. 146.

⁷⁰ MIRAGLIA (2011), pp. 9, nt. 41, 144.

⁷¹ Trial Chamber, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the consequences of non-disclosure of exculpatory materials covered by Article 54(3)(e) agreements and the application to stay the prosecution of the accused, together with certain other issues raised at the Status Conference on 10 June 2008*, 15 giugno 2008.

⁷² Benché nel più generale contesto delle prove digitali e automatizzate, v. le condivisibili osservazioni di LASAGNI (2022).

⁷³ DE ARCOS TEJERIZO (2023), pp. 13 e 19, per il quale tutto ciò «*put the defense in a disadvantageous position from a very early stage of the proceedings*» (p. 13). Imprescindibile, per più ampie riflessioni sulla parità delle armi in relazione alle prove digitali e alle prove automatizzate, QUATTROCOLO (2020), p. 73 ss. V. pure DELLA TORRE (2022).

⁷⁴ BUISMAN (2014); DE MEESTER (2023), pp. 36-40.

⁷⁵ *Ex plurimis*, artt. 10 e 11, Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948; art. 14, Patto internazionale dei diritti civili e politici, 1966; art.

penale internazionale⁷⁶ – anche alle fasi antecedenti al processo. Non è possibile ipotizzare una piena affermazione di questo principio nel contesto *strico sensu* processuale qualora «la stessa parità non sia stata perseguita e realizzata [anche] nella fase delle indagini»⁷⁷. E, in effetti, la CPI ha sviluppato detto concetto di associandolo a quello di *fair trial*⁷⁸: «*the ability of a party to a proceeding to adequately make its case, with a view to influencing the outcome of the proceedings in its favour*»⁷⁹. Essa non implica identità di funzioni, risorse⁸⁰ o poteri investigativi⁸¹; richiede, tuttavia, che la strutturale diversità delle rispettive posizioni non determini per l'imputato uno svantaggio sostanziale nella possibilità di conoscere, esaminare e contestare quanto impiegato ai fini della decisione⁸². Onde evitare che ciò accada, occorrerebbe, anzitutto, definire nelle fasi iniziali del procedimento un protocollo di gestione del materiale digitale. Le indicazioni già formulate in proposito dall'*International Bar Association* vanno nella medesima direzione, sottolineando l'esigenza di predisporre «formati ricercabili», soluzioni tecnologiche adeguate, spazi sicuri di archiviazione e un confronto dialettico tra le parti⁸³.

6. Ammissione e valutazione della prova.

Ulteriori criticità emergono dall'analisi dei concetti di «presentazione», «ammissione» e «valutazione» della prova, già da tempo al centro di dibattito dottrinale⁸⁴.

Dal punto di vista normativo, l'art. 69, comma 4, St. CPI, attribuisce alla Corte la facoltà di pronunciarsi sull'ammissibilità del materiale raccolto nel corso delle *investigation* basando la propria decisione su tre distinti parametri (cd. *threepronged test*)⁸⁵: la prova è ammessa solo se rilevante per il caso di specie (*i*), tenendo conto del suo valore probatorio (*ii*) e di ogni pregiudizio che questa può arrecare allo svolgimento di un giusto processo (*iii*). In maniera speculare, la *Rule 63* stabilisce che i giudici hanno la facoltà di valutare liberamente il compendio probatorio presentato dalle parti, al fine di determinarne la «*relevance or admissibility in accordance with article 69*» dello Statuto. In assenza di indicazioni chiare ed esplicite, la valutazione di ammissibilità – come riconosciuto dagli stessi giudici dell'Aia⁸⁶ – finisce per assumere carattere ampiamente discrezionale, tanto da portare taluni autori ad affermare che la Corte, di fatto, «*admit whatever it likes*»⁸⁷.

Questa «flessibilità normativa»⁸⁸ ha generato un contrasto interpretativo in merito all'individuazione della fase nella quale dovrebbe essere valutata l'ammissibilità del compendio probatorio, con evidenti ripercussioni sul concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa. Infatti, mentre la *Rule 64* obbliga la parte a sollevare le questioni relative alla pertinenza e rilevanza nel momento in cui la prova è presentata in giudizio, la legge tace in merito al momento in cui la *Chamber* deve pronunciarsi su tale richiesta.

Si sono così andati delineando archetipi di segno contrario: «*admission model*» e «*production*

6, CEDU, 1950; art. 7, Carta dei diritti umani africana, 1981.

⁷⁶ In tal senso, v. BASSIOUNI (2003), p. 612; ZAPPALÀ (2005), p. 5 ss.

⁷⁷ Testualmente, MIRAGLIA (2011), p. 137, nt. 54.

⁷⁸ SCHABAS (2017), p. 208 e, in part., nt. 88, ove si richiamano numerose pronunce in tal senso.

⁷⁹ Pre-Trial Chamber, *The Prosecutor v. Joseph Kony and Vincent Otti, Decision on Prosecutor's Application for leave to appeal in part Pre-Trial Chamber II's Decision on the Prosecutor's applications for warrants of arrest under article 58*, 21 agosto 2005, § 30.

⁸⁰ In tal senso, Appeal Court, *Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana*, 1° giugno 2001, § 72.

⁸¹ Intese, queste ultime, come «*assets which improve the functioning capacity to search for, find and procure information and sources relating to the criminal charges against this defendants*», così JALLOH e DI BELLA (2013), p. 263.

⁸² È ancora la vicenda *Yekatom e Ngaissona* ad offrire, sotto questo profilo, un riscontro particolarmente significativo. Nel 2023 il *prosecutor* aveva chiesto alla difesa di prendere posizione, inizialmente entro sei e poi entro otto settimane, sulla formale produzione di 682 elementi provenienti da *Facebook*, corrispondenti a 24.484 pagine. Il *Single Judge* ha escluso che una risposta potesse essere formulata senza un esame approfondito: anche la semplice decisione di opporsi alla produzione poteva richiedere valutazioni sulla rilevanza e sul valore probatorio dei singoli elementi: Trial Chamber, *Prosecutor v. Yekatom and Ngaissona, Decision on the Ngaissona Defence's Request to dismiss in limine... and for orders concerning the Prosecution's prospective bar table applications*, 25 maggio 2023, §§ 14-22. Cfr. anche *Decision on the Second Prosecution Submission Request from the Bar Table*, 24 maggio 2022.

⁸³ INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, *Evidence Matters in ICC Trials*, agosto 2016, pp. 31-34.

⁸⁴ Su tale aspetto, v., per tutti, CRYER *et al.* (2010), p. 465 ss. Nella letteratura italiana, cfr. CAIANIELLO (2008), p. 113 ss.; MIRAGLIA (2008).

⁸⁵ SCHABAS (2016), p. 1087.

⁸⁶ Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision on the admission into evidence of materials contained in the prosecution's list of evidence*, 3 maggio 2011, § 37; Trial Chamber, *Prosecutor v. Germain Katanga, Judgment pursuant to article 74 of the Statute*, 2014, § 16; Trial Chamber, *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the admissibility of four documents*, 2008, §§ 27-32.

⁸⁷ Per le due ultime citazioni, v. HIATT (2016), p. 329. Così pure, KUCZYŃSKA (2026), p. 7.

⁸⁸ KLAMBERG (2023), p. 364.

or submission model»⁸⁹.

Stando a una prima corrente interpretativa⁹⁰, i giudici sono chiamati a prendere le proprie determinazioni in merito alla pertinenza, attendibilità, integrità e ammissibilità delle prove nel momento in cui queste sono presentate dalla parte, in modo da escludere tempestivamente dal fascicolo dibattimentale tutto ciò che appare irrilevante, consentendo così di avanzare nell'iter processuale «on a clear and certain basis»⁹¹. Una differente esegesi giurisprudenziale, invece, tende a rinviare la decisione sull'ammissibilità del compendio probatorio alla fase finale del procedimento, adottando un'unica pronuncia che ha ad oggetto tanto la pertinenza e la rilevanza della prova, quanto la sua credibilità e genuinità⁹². Nonostante l'art. 69 dello Statuto preveda che i giudici possano statuire *ex ante* sulla rilevanza della documentazione presentata dalle parti («the Court may rule on the relevance or admissibility of any evidence»), la maggioranza delle decisioni assunte dalla CPI sembrano propendere per un approccio del secondo tipo, obbligando *de facto* la difesa a adottare un approccio cautelativo, dal momento che la strategia processuale dovrà essere predisposta tenendo conto di tutto il compendio probatorio raccolto dal *prosecutor*.

Se l'adozione di un simile approccio appare generalmente criticabile, non v'è chi non veda come, *a fortiori*, esso sia destinato a ingenerare forti perplessità tutte le volte in cui il materiale investigativo sia costituito da fonti digitali⁹³. A ben vedere, rinviare il giudizio di ammissibilità alla fase decisoria appare in contrasto con la natura *adversary* del modello adottato dalla Corte, antitetico rispetto a ragioni di economia ed efficienza processuale, nonché lesivo del *right to defense*. In tal caso, infatti, elevato è il rischio che la difesa, complice la voluminosità delle informazioni, nonché l'estrema difficoltà nella loro analisi, risulti gravata da un onere processuale al quale non è in gradi di far fronte, vuoi per limiti temporali, vuoi economici. Se la *Rule* 64, comma 1, come detto, obbliga la parte a sollevare le questioni relative alla pertinenza «at the time when the evidence is submitted to a Chamber», non si vede perché la stessa disposizione non possa essere interpretata nel senso di imporre alla Corte di pronunciarsi sull'ammissibilità nello stesso identico momento. D'altronde, parrebbe contraddittorio che la legge richieda alle parti di sollevare questioni relative alle prove in una determinata fase processuale, se i giudici possono comunque astenersi dal pronunciarsi in proposito, specialmente qualora «the objection in question is to the effect that the evidence should not be received or considered as part of the trial»⁹⁴. Senza voler considerare, in aggiunta, come risulti tutt'altro che ragionevole un modello processuale nel quale il pubblico ministero può liberamente riversare nel processo una notevole quantità di prove documentali ed elettroniche, senza fornire alcuna giustificazione sulla rilevanza di ogni singolo reperto⁹⁵. Diversamente opinando, la difesa avrebbe l'onere di esaminare e contestare tutte le prove presentate dall'accusa, indipendentemente dalla loro rilevanza «e senza una chiara comprensione di come queste si colleghino alle accuse formulate dal *prosecutor*»⁹⁶.

Un problema distinto rispetto a quello dell'ammissione attiene al «valore» che può essere riconosciuto al *social network material* al momento della decisione.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza della CPI non sembra aver elaborato un regime probatorio speciale applicabile ai contenuti ricavati dalle piattaforme, né una presunzione generale di attendibilità o, all'opposto, di inaffidabilità degli stessi. Emerge, piuttosto, un orientamento ispirato a una sorta di «neutralità tecnologica» temperata da una particolare cautela

⁸⁹ FREEMAN e VAZQUEZ LLORENTE (2021), p. 181; GUARIGLIA (2018), p. 315 ss.

⁹⁰ Trial Chamber, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the admissibility of four documents*, 16 giugno 2008; Trial Chamber, *The Prosecutor v. Germain Katanga, Decision on the Prosecutor's Bar Table Motions*, 19 dicembre 2010.

⁹¹ GUARIGLIA (2018), p. 316.

⁹² Cfr. Trial Chamber, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Decision on the submission and admission of evidence*, 29 gennaio 2016; Trial Chamber, *The Prosecutor v. Dominic Ongwen, Initial Directions on the Conduct of the Proceedings*, 13 luglio 2016; Trial Chamber, *The Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona*, 24 luglio 2025, §§ 130-133.

⁹³ RAGNI (2023), p. 7.

⁹⁴ Così si esprime, nell'avallare tale impostazione, il giudice Eboe-Osuji nella *Concurring Separate Opinion* resa nel caso *Jean-Pierre Bemba Gombo* (Appeals Chamber, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Concurring Separate Opinion of Judge Eboe-Osuji*, 14 giugno 2018, §§ 301 ss.).

⁹⁵ In termini non dissimili si è espresso anche il giudice Henderson nella *Dissenting Opinion* resa nel caso *Laurent Gbagbo*, per il quale «there is no point in cluttering the case record with exhibits whose relevance to the charges is not clearly demonstrated or that are of such doubtful probative value that no sensible Trial Chamber could reasonably base any findings upon them» (Trial Chamber, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé*, 1° giugno 2018, § 12).

⁹⁶ Così, INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, *Recommendations of the International Bar Association ICC & ICL Programme to the Independent Expert Review of International Criminal Court*, 2020, p. 16 (trad. dell'A.).

epistemica: il materiale presente *online* è liberamente valutabile, al pari di ogni altra prova, ma la *Chamber* è chiamata a verificare separatamente vari aspetti, quali, ad esempio, la genuinità del *file*, l'attribuzione dell'*account* o della comunicazione, la collocazione spazio-temporale, il suo significato nel contesto complessivo, la corrispondenza tra ciò che il reperto effettivamente rappresenta e la proposizione fattuale che la parte intende dimostrare, etc. Non si tratta – è bene precisarlo – di requisiti esplicitamente qualificati come tassativi e/o cumulativi; la loro assenza può, tuttavia, ridurre il “peso probatorio” del dato o restringere l'ambito delle inferenze che da esso possono ragionevolmente essere tratte.

Emblematica si rivela la decisione *Yekatom e Ngaïssona*. La Corte, pur ritenendo «*overall authentic*» il materiale ricavato da *Facebook*, ha statuito che, «*in the absence of a statement or testimony from an individual who participated in a Facebook exchange or authored a post, or otherwise has information about the contents*», esso avesse un «*little probative value*»⁹⁷. La natura necessariamente relazionale del giudizio sul valore probatorio trova conferma in *Abd-Al-Rahman*. Il *prosecutor* aveva utilizzato alcuni *account Facebook*, asseritamente appartenenti ai figli dell'imputato e tra loro collegati, per dimostrare che quest'ultimo fosse conosciuto con il nome di *Ali Kushayb*. La *Trial Chamber* ha ritenuto «*unsatisfactory*»⁹⁸ il metodo seguito dall'accusa, sicché ha conseguentemente deciso di non basarsi su detto elemento per risolvere la questione centrale dell'identificazione dell'imputato, riconoscendo al materiale una rilevanza soltanto residuale ai fini della valutazione della credibilità di alcuni testimoni della difesa. Di segno differente, ma non contraddittorio, è il caso *Al Hassan*. La *Trial Chamber* ha qui utilizzato un filmato pubblicato su *YouTube*, sebbene le testimonianze non fossero in grado di riferire sulle circostanze della sua registrazione. Tale *deficit* è stato compensato dalla convergenza di plurimi indicatori esterni⁹⁹. Un ulteriore modello valutativo emerge dal caso *Al-Werfalli*. Nel primo mandato d'arresto la *Pre-Trial Chamber* aveva utilizzato, unitamente ad altre fonti, alcuni video diffusi attraverso gli *account social* raffiguranti esecuzioni attribuite all'indagato. Onde valutare la prova, la Corte si è fondata su una relazione tecnica predisposta da un istituto indipendente, secondo la quale non erano rilevabili tracce di falsificazione o manipolazione. Occorre certamente considerare, però, che la decisione applicava la soglia preliminare dei «motivi ragionevoli di ritenere» prevista dall'art. 58 St. CPI e non quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

In breve: emerge un archetipo a intensità variabile. Il peso probatorio delle *social network information* aumenta quando siano disponibili il *file* originario e i relativi metadati; risulti documentata la catena di conservazione; siano identificabili l'*account*, l'autore o il soggetto rappresentato; il contenuto possa essere collocato nello spazio e nel tempo; sia esaminato nella sua sequenza integrale; venga sottoposto al contraddittorio e trovi riscontro in fonti effettivamente indipendenti. Per contro, il valore tende a ridursi quando la prova consista in uno *screenshot* isolato, provenga da un *account* non attribuibile a una persona specifica, riproduca soltanto un frammento della conversazione, non conservi i metadati o venga sottoposta alla difesa e all'esperto senza un tempo sufficiente per verificarla. Va considerato, peraltro, come detto orientamento si inserisca in un più ampio contesto statutario in cui l'art. 69, comma 7, St. CPI fissa regole elastiche in materia di utilizzabilità. Onde escludere un certo dato conoscitivo, è necessario il ricorrere di una duplice condizione: a) che gli elementi di prova siano ottenuti in violazione dello Statuto o dei diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti, b) che la violazione metta seriamente in dubbio la credibilità degli elementi di prova; oppure che l'ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe gravemente l'integrità del procedimento¹⁰⁰.

7.

Conclusioni.

Le considerazioni svolte consentono di affermare che i *social network content* sono ormai entrati stabilmente nell'orizzonte investigativo e probatorio della CPI. Essi permettono di documentare in tempo reale fatti commessi in territori difficilmente accessibili, di ricostruire

⁹⁷ Trial Chamber, *The Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona*, 24 luglio 2025, §§ 130-133, 154.

⁹⁸ Trial Chamber, *Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud*, Trial Judgment, 26 giugno 2024, § 726, nota 2175.

⁹⁹ Trial Chamber, *Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud*, Trial Judgment, cit., § 726, nota 2175.

¹⁰⁰ BOLOGNARI (2024), p. 11; CAIANIELLO (2008), p. 73.

relazioni e strutture organizzative e di preservare tracce che le tradizionali attività d'indagine potrebbero non riuscire a raggiungere. Questa rilevanza non deve, tuttavia, indurre a confondere l'"immediatezza" del contenuto con la sua attendibilità-genuinità. L'incertezza sull'autore, la perdita del contesto, l'alterabilità, le selezioni operate dagli utenti o dagli algoritmi e la possibile manipolazione impongono una verifica rigorosa della provenienza, dell'integrità e del valore dimostrativo di ciascun elemento. A ciò si aggiunge l'esigenza di assicurare alla difesa un accesso tempestivo e concretamente fruibile al materiale e agli elementi necessari per contestarlo.

Siffatte caratteristiche rendono necessaria una stabile interlocuzione con i *social network provider*. Soltanto le piattaforme possono, in molti casi, impedire la definitiva dispersione dei contenuti, conservare contenuti non pubblici e fornire metadati, registri e informazioni utili alla loro autenticazione. Occorre, dunque, essere consapevoli che senza indagini efficaci non può esservi accertamento processuale (e neppure effettività dei diritti della difesa), e che tali indagini, oggi, presuppongono, nel contesto della CPI, un dialogo costante non solo tra la "giurisdizione internazionale" della Corte e le "giurisdizioni nazionali", ma anche con i *provider*: le nuove "giurisdizioni", appunto, del mondo digitale.

Bibliografia

ALI, Chiraz Belhadj (2021): "International Crimes in the Digital Age: Challenges and Opportunities Shaped by Social Media", *Groningen Journal of International Law*, 9(1), pp. 43-59

AMBOS, Kai (1999): "General Principles of Criminal Law in the Rome Statute", *Criminal Law Forum*, 10, pp. 1-32

ARONSON, Jay D. (2016): "Mobile Phones, Social Media and Big Data in Human Rights Fact-Finding: Possibilities, Challenges, and Limitations", in ALSTON, Philip e KNUCKEY, Sarah (eds.): *The Transformation of Human Rights Fact-Finding* (Oxford, Oxford University Press), pp. 441-462

ARONSON, Jay D. (2017): "Preserving Human Rights Media for Justice, Accountability, and Historical Clarification", *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, 11(1), pp. 82-99

ARONSON, Jay D. (2018): "The Utility of User-Generated Content in Human Rights Investigations", in LAND, Molly K. e ARONSON, Jay D. (eds.): *New Technologies for Human Rights Law and Practice* (Cambridge, Cambridge University Press), pp. 129-148

BANCHIK, Anna Veronica (2021): "Disappearing Acts: Content Moderation and Emergent Practices to Preserve at-risk Human Rights-Related Content", *New Media & Society*, 23(6), pp. 1527-1544

BASSIOUNI, M. Cherif (2003): *Introduction to International Criminal Law* (Ardsey, NY, Transnational Publishers)

BOLOGNARI, Massimo (2023): *Studio sulla funzione d'accusa nel sistema della Corte penale internazionale* (Torino, Giappichelli)

BOLOGNARI, Massimo (2024): "Per una nuova configurazione della fisionomia e dei poteri dell'accusa nel sistema della Corte penale internazionale", *Discrimen*, pp. 1-19

BUISMAN, Caroline (2014): "The Prosecutor's Obligation to Investigate Incriminating and Exonerating Circumstances Equally: Illusion or Reality?", in *Leiden Journal of International Law*, 27(1), pp. 205-226

CAIANIELLO, Michele (2008): *Ammissione della prova e contraddittorio nelle giurisdizioni penali internazionali* (Torino, Giappichelli)

CAIANIELLO, Michele (2010): “Disclosure Before the ICC: The Emergence of a New Form of Policies

Implementation System in International Criminal Justice?”, *International Criminal Law Review*, 10, pp. 23-42

CAIANIELLO, Michele (2022): “The Role of the EU in the Investigation of Serious International Crimes Committed in Ukraine. Towards a New Model of Cooperation?”, *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 30, pp. 219-237

ÇALI, Başak, FINNERTY, Joseph, FREEMAN, Lindsay, KOENIG, Alexa, McAVOY, Libby, McDERMOTT REES, Yvonne, MURRAY, Daragh, SADLER-FORSTER, Jana, VAZQUEZ LLORENTE, Raquel, ZARMSKY, Sarah (2024): “Evaluating Digital Open Source Imagery: A Guide for Judges and Fact-Finders”, *Opinio Juris*, pp. 12-14, <https://opiniojuris.org/2024/05/20/evaluating-digital-open-source-imagery-a-guide-for-judges-and-fact-finders/>

CARNERO ROJO, Enrique (2023): “Art. 61”, in KLAMBERG, Mark, NILSSON, Jonas, ANGOTTI, Antonio (eds.): *Commentary on the Law of the International Criminal Court: The Statute* (Bruxelles, Torkel Opsahl Academic EPublisher), pp. 135-188

CHANDER, Anupam (2012): “Facebookistan”, *North Carolina Law Review*, 90(5), pp. 1807-1844

CIANCI, Licia (2022): “Prospettive sul ruolo delle piattaforme nel bilanciamento tra accertamento processuale e profili di riservatezza. Riflessioni a margine della saga Gambia v. Facebook”, *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 310-324

COHEN, David (2012): “The Passage of Time, the Vagaries of Memory, and Reaching Judgment in Mass Atrocity Cases”, in BERGSMO, Morten e CHEAH, Wui Ling (eds.): *Old Evidence and Core International Crimes* (Beijing, Torkel Opsahl Academic EPublisher), pp. 9-28

COMBS, Nancy Amoury (2018): “Deconstructing the Epistemic Challenges to Mass Atrocity Prosecutions”, *Washington and Lee Law Review*, 75(1), pp. 223-300

COSTELLO, Róisín Áine (2018): “International Criminal Law and the Role of Non-State Actors in Preserving Open Source Evidence”, *Cambridge International Law Journal*, 7(2), pp. 268-283

CRYER, Robert, FRIMAN, Håkan, ROBINSON, Darryl, WILMSHURST, Elizabeth (2010): “Procedures of International Criminal Investigations and Prosecutions”, in CRYER, Robert, FRIMAN, Håkan, ROBINSON, Darryl, WILMSHURST, Elizabeth (eds.): *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (Cambridge, Cambridge University Press), pp. 425-477

D’ALESSANDRA, Federica e SUTHERLAND, Kirsty (2021): “The Promise and Challenges of New Actors and New Technologies in International Justice”, *Journal of International Criminal Justice*, 19(1), pp. 9-34

DELLA TORRE, Jacopo (2022): “Tecnologie di riconoscimento facciale e procedimento penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1057-1093

DE ARCOS TEJERIZO, María (2023): “Digital Evidence and Fair Trial Rights at the International Criminal Court”, *Leiden Journal of International Law*, 36(3), pp. 749-769

DE MEESTER, Karel (2023): “Art. 54”, in KLAMBERG, Mark, NILSSON, Jonas, ANGOTTI, Antonio (eds.): *Commentary on the Law of the International Criminal Court: The Statute* (Bruxelles, Torkel Opsahl Academic EPublisher), pp. 35-58

DEUTCH, Jeff e HABAL, Hadi (2018): “The Syrian Archive: A Methodological Case Study of Open-Source Investigation of State Crime Using Video Evidence from Social Media Platforms”, *State Crime Journal*, 7(1), pp. 46-76

DEUTCH, Jeff e PARA, Niko (2020): “Targeted Mass Archiving of Open Source Information: A Case Study”, in DUBBERLEY, Sam, KOENIG, Alexa, MURRAY, Daragh (eds.): *Digital Witness. Using Open Source Information for Human Rights Investigation, Documentation, and Accountability* (Oxford, Oxford University Press), pp. 165-184

DRENK, Dylan Henley e MUCKERMANN, Verena, SCHOONMADE, Linda, KING, Krista, HOLÁ, Barbora, VREDEVELDT, Annelies (2024): “Testifying Across Cultures: Trials and Tribulations”, *Amsterdam Law Forum*, 16(1), pp. 21-44

FAIRLIE, Megan A. (2019): “Defense Issues at the International Criminal Court”, *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 47, pp. 619-628

FANCHIOTTI, Vittorio (2014): “Struttura della Corte e fase delle indagini”, in FANCHIOTTI, Vittorio (ed.): *La Corte penale internazionale. Profili sostanziali e processuali* (Torino, Giappichelli), pp. 93-135

FRANZIN, Dario (2026): “Dire l'estremo. I limiti della testimonianza e la giustizia penale internazionale”, in *Archivio penale web*, pp. 1-41

FREEMAN, Lindsay (2019): “Law in Conflict. The Technological Transformation of War and Its Consequences for the International Criminal Court”, *New York University Journal of International Law and Politics*, 51(3), pp. 807-870

FREEMAN, Lindsay (2020): “Prosecuting Atrocity Crimes with Open Source Evidence: Lessons from the International Criminal Court”, in DUBBERLEY, Sam, KOENIG, Alexa, MURRAY, Daragh (eds.): *Digital Witness. Using Open Source Information for Human Rights Investigation, Documentation, and Accountability* (Oxford, Oxford University Press), pp. 48-67

FREEMAN, Lindsay (2022): “Digitally Disappeared: The Struggle to Preserve Social Media Evidence of Mass Atrocities”, *Georgetown Journal of International Affairs*, 23(1), pp. 105-113

FREEMAN, Lindsay e VAZQUEZ LLORENTE, Raquel (2021): “Finding the Signal in the Noise: International Criminal Evidence and Procedure in the Digital Age”, *Journal of International Criminal Justice*, 19(1), pp. 163-188

GALLANT, Kenneth S. (2000): “The Role and Powers of Defense Counsel in the Rome Statute of the International Criminal Court”, *The International Lawyer*, 34, pp. 21-44

GALPIN, Mikiko (2023): “The Social Media Battlefield: User-Generated Content as Evidence in International Atrocity Cases”, *Temple International & Comparative Law Journal*, 38(1), pp. 73-111

GAVRYSH, Khrystyna (2025): “Digital Evidence in the Practice of the International Criminal Court: What Future for Proceedings on War Crimes Committed in Ukraine?”, in SVAČEK, Ondřej e FAIX, Martin (eds.): *Prosecution of War Crimes before the ICC. Global Issues* (Cham, Palgrave Macmillan), pp. 107-129

GEORGE, Carlisle E. e SCERRI, Jackie (2007): “Web 2.0 and User-Generated Content: Legal Challenges in the New Frontier”, *Journal of Information, Law and Technology*, 2, pp. 1-22

GILLET, Matthew (2023): “Fact-Finding Without Rules: Habermas's Communicative Rationality as a Framework for Judicial Assessments of Digital Open-Source Information”, *Michigan Journal of International Law*, 44(3), pp. 301-348

GILLESPIE, Tarleton (2018): *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions that Shape Social Media* (New Haven, Yale University Press)

GREGORY, Sam (2015): “Ubiquitous Witnesses: Who Creates the Evidence and the Live(d) Experience of Human Rights Violations?”, *Information, Communication & Society*, 18(11), pp. 1378-1392

GUARIGLIA, Fabricio (2018): ““Admission” v. “Submission” of Evidence at the International Criminal Court: Lost in Translation?”, *Journal of International Criminal Justice*, 16(2), pp. 315-339

HAKIM, Neema (2020): “How Social Media Companies Could Be Complicit in Incitement to Genocide”, *Chicago Journal of International Law*, 21(1), pp. 83-117

HAMILTON, Rebecca J. (2018): “User-Generated Evidence”, *Columbia Journal of Transnational Law*, 57(1), pp. 1-61

HAMILTON, Rebecca J. (2020): “Social Media Platforms in International Criminal Investigations”, *Case Western Reserve Journal of International Law*, 52(1), pp. 213-225

HAMILTON, Rebecca J. (2023): “Future-Proofing U.S. Laws for War Crimes Investigations in the Digital Era”, *Georgia Law Review*, 57(4), pp. 1505-1550

HARMON, Mark B. (2004): “Prosecuting Massive Crimes with Primitive Tools: Three Difficulties Encountered by Prosecutors in International Criminal Proceedings”, *Journal of International Criminal Justice*, 2(2), pp. 403-426

HELLWIG, Kristina (2022): “The Potential and the Challenges of Digital Evidence in International Criminal Proceedings”, *International Criminal Law Review*, 22(5-6), pp. 965-988

HIATT, Keith (2016): “Open Source Evidence on Trial”, *Yale Law Journal Forum*, 125, pp. 323-330

HIGGINS, Eliot (2016): “A New Age of Open Source Investigation: International Examples”, in AKHGAR, Babak, BAYERL, P. Saskia, SAMPSON, Fraser (eds.): *Open Source Intelligence Investigation. From Strategy to Implementation* (Cham, Springer), pp. 189-196

HOGUE, Simon (2023): “Civilian Surveillance in the War in Ukraine: Mobilizing the Agency of the Observers of War”, *Surveillance & Society*, 21(1), pp. 108-112

HOLZGRAEFE, Moritz e OERMANN, Nils Ole (2023): *Digitale Plattformen als Staaten. Legitimität, Demokratie und Ethik im digitalen Zeitalter* (Freiburg im Breisgau, Herder)

HUBLEY, Hillary (2022): “Bad Speech, Good Evidence: Content Moderation in the Context of Open-Source Investigations”, *International Criminal Law Review*, 22(5-6), pp. 989-1015

IRVING, Emma (2019): “Suppressing Atrocity Speech on Social Media”, *AJIL Unbound*, 113, pp. 256-261

JALLOH, Charles C. e DI BELLA, Amy Elizabeth (2013): “Equality of Arms in International Criminal Law: Continuing Challenges”, in McDERMOTT, Yvonne, SCHABAS, William A., HAYES, Niamh (eds.): *The Ashgate Research Companion to International Criminal Law: Critical Perspectives* (Farnham, Ashgate), pp. 251-288

JOHNSTON, Emerson (2023): “From Tweets to Tactics: The Transformative Impact of Social Media on Modern Warfare Dynamics”, <https://stanfordpolicyreview.org/>

KHAN, Karim A.A. e SHAH, Anand A. (2013): “Defensive Practices: Representing Clients Before the International Criminal Court”, *Law and Contemporary Problems*, 76, pp. 191-233

KAUL, Hans-Peter (2016): “The ICC and International Criminal Cooperation - Key Aspects and Fundamental Necessities”, in POLITI, Mauro e GIOIA, Federica (eds.): *The International Criminal Court and National Jurisdictions* (Abingdon, Routledge), pp. 85-91

KELLEY, Elizabeth (2024): “Challenges in Collecting and Admitting Open-Source and User-Generated Evidence of Atrocity Crimes: Prospects for Ukraine”, *New York University Journal of International Law and Politics*, 56(2), pp. 681-724

KIRKPATRICK, David (2010): *The Facebook Effect* (New York, Simon & Schuster)

KLAMBERG, Mark (2023): “Art. 69”, in KLAMBERG, Mark, NILSSON, Jonas, ANGOTTI, Antonio (eds.): *Commentary on the Law of the International Criminal Court: The Statute* (Bruxelles, Torkel Opsahl Academic EPublisher), pp. 359-376

KOENIG, Alexa (2019): ““Half the Truth Is Often a Great Lie”: Deep Fakes, Open Source Information, and International Criminal Law”, *AJIL Unbound*, 113, pp. 250-255

KOENIG, Alexa (2020): “Open Source Evidence and Human Rights Cases: A Modern Social History”, in DUBBERLEY, Sam, KOENIG, Alexa, MURRAY, Daragh (eds.): *Digital Witness. Using Open Source Information for Human Rights Investigation, Documentation, and Accountability* (Oxford, Oxford University Press), pp. 32-47

KOENIG, Alexa e FREEMAN, Lindsay (2022): “Cutting-Edge Evidence: Strengths and Weaknesses of New Digital Investigation Methods in Litigation”, *Hastings Law Journal*, 73(5), pp. 1233-1254

KOENIG, Alexa, HIATT, Keith, ALRABE, Khaled (2018): “Access Denied? The International Criminal Court, Transnational Discovery, and the American Servicemembers Protection Act”, *Berkeley Journal of International Law*, 36(1), pp. 1-35

KUCZYŃSKA, Hanna (2016): *The Accusation Model Before the International Criminal Court. Study of Convergence of Criminal Justice Systems* (Cham, Springer)

KUCZYŃSKA, Hanna (2024): “The ICC Enters Into the Future: The Digital-Evidence Revolution or Evolution?”, *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 10(3), pp. 1-40

KUCZYŃSKA, Hanna (2026): “The ICC Interactive Digital Platform: The Power of Visual Narration and the Shifting Paradigm of Evidentiary Law”, *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, pp. 1-17

LASAGNI, Giulia (2022): “Difendersi dall’intelligenza artificiale o difendersi con l’intelligenza artificiale? Verso un cambio di paradigma”, in DI PAOLO, Gabriella, PRESSACCO, Luca (eds.): *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio* (Trento, Trento University Press), pp. 63-90

MALACARNE, Alessandro (2026): *Social network e giustizia penale. Scenari investigative e probatori* (Torino, Giappichelli)

MALACARNE, Alessandro (2026a): “Spunti per la teorizzazione di un “right of the defence to investigate the case” di matrice europea”, *La Legislazione penale web*, pp. 1-27

MANTOVANI DE LIMA, Renata e CARVALHO MARTINS LAGE, Renata (2023): “The States’ Duty of Cooperation before the International Criminal Court”, *Beijing Law Review*, 14, pp. 1308-1321

MEHANDRU, Nikita e KOENIG, Alexa (2019): “ICTs, Social Media, & the Future of Human Rights”, *Duke Law & Technology Review*, 17, pp. 129-145

MELONI, Chantal (2024): *Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa* (Bologna, Il Mulino)

MIRAGLIA, Michela (2007): “I diritti della difesa nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale: la disclosure nel «caso Lubanga»”, in FERRAJOLO, Ornella (ed.): *Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione e funzionamento nella prassi iniziale* (Milano, Giuffrè), pp. 111-125

MIRAGLIA, Michela (2003): “L’iter procedurale conseguente alla richiesta della Corte penale internazionale per la consegna di una persona”, in *La legislazione penale*, pp. 780-787

MIRAGLIA, Michela (2008): “Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and Nature of the Decision in the Icc Confirmation of Charges in Lubanga”, *Journal of International Criminal Justice*, 6(3), pp. 489-503

- MIRAGLIA, Michela (2011): *Diritto di difesa e giustizia penale internazionale* (Torino, Giappichelli)
- MURRAY, Daragh, McDERMOTT, Yvonne, KOENIG, K. Alexa (2022): "Mapping the Use of Open Source Research in UN Human Rights Investigations", *Journal of Human Rights Practice*, 14(2), pp. 554-581
- OOSTERVELD, Valerie, PERRY, Mike, McMANUS, John (2001): "The Cooperation of States With the International Criminal Court", *Fordham International Law Journal*, 25(3), pp. 767-839
- PROCACCINO, Angela (2025): "La centralità del mandato d'arresto nel procedimento dinanzi alla Corte penale internazionale e l'esito del caso Almasri: interpretare e riformare", *Sistema penale*, pp. 1-42
- PUES, Franka (2026): "The Paradox of Digital Empowerment: Content Producers and the International Criminal Court", *International Criminal Law Review*, 26(3), pp. 363-398
- QUATTROCOLO, Serena (2020): *Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings. A Framework for A European Legal Discussion* (Cham, Springer)
- QUATTROCOLO, Serena (2025): "Deepfake e fine della tipicità probatoria? Fatto, prova e giudizio penale a confronto con la realtà delle immagini sintetiche", *La Legislazione penale web*, pp. 1-40
- RAGNI, Chiara (2023): "Digital Evidence in International Criminal Proceedings and Human Rights Challenges", *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC)*, 7, pp. 1-16
- SCHABAS, William A. (2016): *The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute* (Oxford, Oxford University Press)
- SCHABAS, William A. (2017): *An Introduction to the International Criminal Court* (Cambridge, Cambridge University Press)
- SCHOT, Suzanne (2024): *Traumatized Witnesses in International Criminal Trials. Testimony, Fair Proceedings, and Accurate Fact-Finding* (Abingdon, Routledge)
- STRICK, Benjamin (2024): "Tracking Human Rights Abuses through Online Open Source Research", in WILSON, Henrietta, SAMUEL, Olamide, PLESCH, Dan (eds.): *Open Source Investigations in the Age of Google* (Singapore, World Scientific), pp. 27-48
- TAKEMURA, Hitomi (2023): *The Rohingya Crisis and the International Criminal Court* (Singapore, Springer)
- THORNE, Benjamin (2023): *The Figure of the Witness in International Criminal Tribunals. Memory, Atrocities and Transitional Justice* (Abingdon, Routledge)
- TONINI, Paolo (2009): "Documento informatico e giusto processo", *Diritto penale e processo*, 4, pp. 401-406
- VAN BEEK, Hannah e RIETJENS, Sebastiaan (2024): "Open-Source Intelligence in the Russia-Ukraine War", in ROTHMAN, Maarten, PEPERKAMP, Lonneke, RIETJENS, Sebastiaan (eds.): *Reflections on the Russia-Ukraine War* (Leiden, Leiden University Press), pp. 57-76
- WEXLER, Rebecca (2021): "Privacy as Privilege: The Stored Communications Act and Internet Evidence", *Harvard Law Review*, 134, pp. 2721-2799
- WHITE, Elizabeth (2024): "Closing Cases with Open-Source: Facilitating the Use of User-Generated Open-Source Evidence in International Criminal Investigations through the Creation of a Standing Investigative Mechanism", *Leiden Journal of International Law*, 37(1), pp. 228-250
- ZAPPALÀ, Salvatore (2005): *Human Rights in International Criminal Proceedings* (Oxford, Oxford University Press)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>